

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 382

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - PIGA

il 19 maggio 2023

Valorizzazione della filiera elicicola e dei suoi derivati in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di valorizzare la filiera elicicola e dei suoi prodotti derivati attraverso un sostegno legislativo atto alla tutela delle produzioni elicicole e della loro biodiversità.

La filiera elicicola rappresenta un'opportunità di crescita per il settore agroalimentare in Sardegna in modo ecosostenibile e nel rispetto delle tradizioni e popolazioni locali, con opportunità occupazionali ed economiche ancora poco conosciute. Le produzioni elicicole in Italia hanno avuto un notevole sviluppo negli anni 80-90 e tutt'oggi si riscontra una fase di espansione nel territorio italiano ed in quello regionale.

Nel linguaggio popolare i molluschi gasteropodi di terra dotati di conchiglia sono denominati "lumache" ma in una classificazione sistematica, che tenga conto della gerarchia tassonomica, queste specie devono essere denominate "chioccioline" definendole come Molluschi Gasteropodi Polmonati dell'ordine Stilommatofori, appartenenti alla famiglia degli Elicidi. La Sardegna è tradizionalmente legata al consumo di chioccioline ovvero "lumache" ed è proprio dalla famiglia di appartenenza delle chioccioline che l'allevamento delle stesse prende il nome di "elicicoltura", rappresentando una forma di zootecnia cosiddetta minore, che si configura quale attività storicamente italiana, profondamente radicata nella cultura del nostro territorio.

L'attività di allevamento è stata ufficialmente riconosciuta nel 1984 come "produzione primaria agricola" ma nel tempo si è sviluppato il concetto di filiera: dalla raccolta alla macellazione, distribuzione e commercio della materia prima fino ai suoi prodotti derivati. Oggi si definisce un'attività agro-zootecnica e quindi sottoposta agli obblighi previsti per le attività agricole di allevamento e della sua filiera. Allo stesso tempo la normativa europea è insufficiente per offrire una garanzia dell'alimento "chiocciolina" e dei prodotti derivati, che regolamenti le condizioni di produzione e definisca i requisiti specifici di natura diagnostica.

L'intento della seguente proposta è:

- a) garantire la sicurezza alimentare e ambientale per i cittadini;
- b) fornire agli operatori del settore uno strumento completo che permetta di regolamentare e migliorare la produzione;
- c) sviluppare una rete d'interazione tra le istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e operatori del settore;
- d) fornire un servizio di monitoraggio diagnostico specialistico al fine di garantire il consumatore finale;
- e) favorire la risoluzione di problematiche inerenti all'attività produttiva e la conservazione delle specie presenti in Sardegna;
- f) divulgazione e le relative indicazioni per la fiscalità del settore e delle aziende che praticano l'elicoltura.

La presente proposta di legge si compone di 14 articoli e definisce importanti prescrizioni (regole) sulla produzione sostenibile delle chioccioline, i requisiti sanitari, prescrizioni sulla vendita e commercializzazione delle chioccioline.

È inoltre prevista la costituzione di un team working con il compito di:

- a) monitorare la produzione e la commercializzazione delle chioccioline sarde;
- b) pianificare incontri con i soggetti della filiera elicicola;
- c) promuovere il coordinamento con gli operatori ex novo del settore per gli aspetti formativi;
- d) promuovere studi e ricerche al fine di migliorare e valorizzare la filiera produttiva regionale;
- e) informare e divulgare le tecniche di gestione di allevamento tutelando il benessere animale.

Inoltre l'Amministrazione regionale ha il compito di:

- a) promuovere l'innovazione della filiera produttiva della chiocciolina e l'uso di moderne tecnologie per la produzione di derivati elicicoli;
- b) favorire la conoscenza e la corretta informazione sul consumo del prodotto;
- c) definire le prescrizioni specifiche sullo stato igienico sanitario delle produzioni, sulla raccolta e sulla manipolazione delle chioccioline;
- d) definire le prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti;
- e) definire le prescrizioni comunali per la raccolta del selvatico.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione disciplina e sostiene la produzione della chiocciola al fine di valorizzare la filiera produttiva in Sardegna.

2. Ai fini della presente legge si intende per "chiocciola sarda" un prodotto derivante esclusivamente dalle generazioni successive rispetto ai riproduttori non autoctoni. Il significato di "chiocciola sarda" o "lumaca sarda" è quello di avvalersi di una specie autoctona, il cui habitat di riproduzione e sviluppo è esclusivamente il territorio regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Art. 2

Identificazione delle chioccioline e trattamenti farmacologici

1. Tutti gli allevamenti in cui sono allevate le chioccioline devono iscriversi all'anagrafica informatizzata (BDN) come riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 anno 159 del 17 aprile 2018 (Parte A e Parte B paragrafo 3 "anagrafe degli allevamenti di elicicoltura").

2. Sono vietati i trattamenti farmacologici. Per le chioccioline destinate al consumo umano ed allevate all'aperto o al chiuso (outdoor e indoor), sono vietati i trattamenti preventivi e terapeutici con farmaci allopatrici o omeopatici compresi gli antiparassitari e l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione.

Art. 3

L'allevamento elicicolo, la produzione di chioccioline e i relativi requisiti

1. L'allevamento elicicolo definisce lo spazio di detenzione della specie allevata e l'ha-

bitat deve essere idoneo per la vita della chiocciola e deve rispettare le necessità della specie e il suo ciclo di vita, deve avere una risorsa idrica sufficiente e adeguata e deve essere sostenibile da un punto di vista ambientale. All'interno dell'allevamento eliciclo non devono essere presenti animali di specie diversa (cani, bovini, caprini, ovini, ratti e nutrie) e deve essere tenuto sotto controllo l'ambiente circostante per evitare contaminazioni di tipo chimico.

2. Per le chiocciole destinate al consumo umano gli operatori del settore alimentare si conformano ad alcuni requisiti dettati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo (Allegato III, Sezione XI).

3. Le chiocciole destinate al consumo umano devono avere i seguenti requisiti:

- a) uno stato sanitario generale buono e devono essere vive e vitali;
- b) guscio liscio e lucente;
- c) le chiocciole epifragmate sane hanno l'epifragma intero, intatto, solido e chiude l'apertura del guscio;
- d) completa maturazione degli individui allo stadio adulto, devono presentare la bordatura o colletto (labbro ispessito in prossimità dell'apertura del guscio);
- e) odore gradevole.

Art. 4

Prescrizioni relative alla vendita delle chiocciole d'allevamento

1. La Regione nomina una commissione di esperti per la regolamentazione della vendita delle piccole produzioni locali disciplinando i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi

2. Per le altre produzioni si fa riferimento alla legislazione nazionale ed europea.

Art. 5

Raccolta del selvatico

1. I singoli comuni regolamentano e disciplinano la raccolta delle elicidi di interesse alimentare a tutela del territorio e dell'ecosistema.

2. Nel regolamento è indicato:

- a) il periodo di raccolta;
- b) la quantità massima di raccolta degli esemplari adulti per i residenti e i non residenti.

3. Se la raccolta è per scopi diversi dall'autoconsumo, sono stabilite limitazioni di raccolta giornaliera e stagionale.

4. È previsto un regime sanzionatorio per la mancata applicazione.

Art. 6

Vigilanza sugli allevamenti

1. La Regione tutela le produzioni elicicole attraverso formulazione di un sistema per:

- a) il miglioramento delle condizioni di allevamento;
- b) la razionalizzazione dell'impatto ambientale;
- c) il benessere animale.

2. La competenza del controllo dell'allevamento, dei campionamenti ufficiali degli animali detenuti e della frequenza di campionamento è di competenza della ASL territoriale.

3. La Giunta regionale definisce con le direttive di attuazione di cui all'articolo 11 le modalità relative all'inserimento delle chiocchie in percorsi di educazione scientifica e di programmi d'interesse sociale.

Art. 7

Consorzi produttori di chioccioline d'allevamento

1. Gli allevatori di chioccioline o coloro che intendono avviare l'attività di allevamento possono costituire consorzi volontari con l'obiettivo della salvaguardia delle specie sarde, dell'ambiente, della biodiversità e del reinserimento della chiocciolina in programmi di nuove utilizzazioni di interesse sociale ed economico di cui all'articolo 9.

Art. 8

Piattaforma regionale di supporto
per gli elicicoltori

1. Presso l'Assessorato competente è implementata una rete di interazione tra istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e allevatori con i seguenti macrobiettivi:

- a) sviluppare e coordinare una rete di interazione tra istituzioni pubbliche e private, agenzie regionali (LAORE, AGRIS), enti di ricerca e allevatori, quale punto di riferimento territoriale specialistico e di supporto tecnico-scientifico-gestionale e per la definizione e la risoluzione di problematiche sanitarie del settore;
- b) collaborare con il Centro di referenza nazionale del biologico per le problematiche agro-zootecniche-biologiche soprattutto in riferimento alla sostenibilità ambientale, biodiversità e benessere animale;
- c) collaborare con il "Centro regionale specialistico per l'elicicoltura", che ha sede presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, per il supporto tecnico-scientifico agli allevatori;
- d) fornire un servizio di attività diagnostiche specialistiche attraverso la collaborazione di diverse strutture dell'IZS-Sardegna;
- e) promuovere programmi di formazione, aggiornamento e informazione sulle principali tematiche sanitarie riguardanti i diversi comparti della filiera elicicola;
- f) attivare flussi informativi a disposizione dei

Servizi veterinari del SSN per alimentare la Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica riservata alla specifica branca che riguarda l'elicicoltura;

- g) proporre interventi a livello nazionale e comunitario, con un approccio interprofessionale e interdisciplinare finalizzato alla prevenzione, sorveglianza, tutela della salute pubblica e della salubrità dei prodotti elicicoli;
- h) costituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari per la categorizzazione del rischio per gli allevamenti iscritti in BDN; per gli altri allevamenti destinati all'autoconsumo o familiari prevedere un monitoraggio che tenga conto dei pericoli biologici, chimici e fisici ragionevolmente prevedibili;
- i) armonizzare le attività di sorveglianza sanitaria sui fattori di rischio ambientali e biologici del comparto elicicolo a garanzia della salute animale e umana.

Art. 9

Promozione e innovazione

1. La Regione sostiene la promozione e la divulgazione del comparto elicicolo nei settori turistico, enogastronomico e didattico attraverso interventi regionali e locali nei seguenti ambiti:

- a) enti locali: proloco, comuni, assessorati;
- b) scolastici: scuola dell'infanzia, primaria, scuole secondarie e specialistiche con percorsi didattici di educazione scientifica.

2. La Regione sostiene l'innovazione attraverso progetti di ricerca orientati al prodotto chiocciola, al recupero della sostanza mucosa e al suo utilizzo, al perlage (caviale di chiocciola) anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative.

3. All'attuazione del presente articolo la Regione provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 10

Contributi ed incentivazione alla produzione locale di chiocciole e prodotti elicicoli

1. La Regione può erogare contributi ulteriori rispetto ai finanziamenti europei e statali al fine di valorizzare la filiera produttiva della chiocciola e dei suoi derivati.

2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti di esenzioni dell'Unione europea, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 11

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di categoria ove presenti e maggiormente rappresentative, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di attuazione in cui definisce, in aggiunta a quanto disciplinato dalla presente legge:

- a) prescrizioni d'avvio dell'azienda elicicola: a seguito dell'individuazione dello spazio destinato all'allevamento, l'allevatore provvede all'analisi chimico-fisica del terreno. Per conoscere la tipologia delle analisi da effettuare, l'allevatore può chiedere un parere al Centro regionale specialistico per l'elicicoltura, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna.
Il parere è inviato all'allevatore dopo consultazione tra le parti istituzionali (ASL, LAORE e IZS);
- b) prescrizioni gestionali relative all'azienda: a seguito del parere positivo riferito ai risulta-

ti del terreno, l'allevatore può procedere con la registrazione dell'azienda elicicola presso la ASL di competenza. Il Servizio veterinario programma il sopralluogo per le verifiche di competenza ed effettua il campionamento dell'acqua d'irrigazione. I campioni sono recapitati presso un laboratorio accreditato o all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna che provvede all'effettuazione delle analisi. I referti sono trasmessi alla ASL di competenza per segnalare eventuali criticità e le eventuali risoluzioni;

- c) prescrizioni igienico-sanitarie relative alle aziende elicicole;
- d) prescrizioni relative al benessere degli animali e alle attività di controllo da parte degli organi ufficiali competenti: analisi del rischio e frequenza di campionamento,
- e) prescrizioni per la vendita su aree pubbliche o in sedi differenti da quella aziendale e nel caso in cui la vendita delle chioccioline verso il consumatore finale sia effettuata in strutture come chioschi o postazioni fisse allestite presso fiere o mercati;
- f) prescrizioni per gli allevamenti autorizzati alla commercializzazione o vendita al pubblico;
- g) prescrizioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli organi competenti;
- h) prescrizioni relative all'igiene del personale;
- i) prescrizioni per l'autocontrollo aziendale e l'igiene del personale;
- j) prescrizioni per l'utilizzo di chioccioline per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici;
- k) prescrizioni per gli impianti di elicicoltura nell'ambito delle aree di raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline;
- l) prescrizioni relative alle "Informazione per il consumatore" con indicazioni in etichetta.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità in conto alla missione 16 -programma 01 - titoli 1 e 2.

2. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 13

Fiscalità e inquadramento giuridico-fiscale

1. L'elicicoltura è considerata un'attività agricola di allevamento e in tutte le articolazioni è sottoposta agli obblighi e al trattamento fiscale e previdenziale previsti dalle normative.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).